



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

COMUNICAZIONE N. 118 - A.S. 2022/2023


Al Personale Docente e ATA
Agli/alle Studenti
Alla DSGA

Bronte, 08/11/2023

Oggetto: Disposizioni organizzative per le assemblee di Istituto e di classe e obbligo di vigilanza

Facendo seguito alla Comunicazione n. 117 relativa alla convocazione delle Assemblee studentesche, si richiamano a quanti in indirizzo le seguenti disposizioni:

- i Docenti della prima ora sono tenuti alla rilevazione delle presenze;
- nell'orario stabilito per l'assemblea di Istituto, gli studenti si recheranno ordinatamente nello spazio individuato per lo svolgimento della stessa;
- gli studenti che non volessero partecipare all'assemblea rimarranno in classe sotto la vigilanza del/la Docente;
- durante le assemblee di classe i Docenti in servizio sono tenuti a rimanere in classe e guideranno gli studenti nella serena conduzione dei lavori per garantire le forme corrette di partecipazione democratica, di dialogo costruttivo e di scambio di idee; assicureranno altresì agli studenti la riservatezza e lo spazio necessario, anche fisico in una zona dell'aula, per affrontare le problematiche rilevate.
- Durante l'assemblea di Istituto i Docenti in orario di servizio vigileranno ed effettueranno la normale sorveglianza affinché i lavori procedano in modo sereno ed efficace;
- l'assemblea si svolgerà secondo il regolamento dalla stessa adottato;
- il Presidente individuato fra i Rappresentanti assicurerà il regolare svolgimento dei lavori;
- il Dirigente scolastico o il suo delegato possono interrompere l'assemblea in **qualsiasi momento** ove ritenessero che vengano violati i principi di democrazia e il Regolamento di Istituto e in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa (art. 14, comma 5, D. Lgs n. 297/94);
- gli studenti e le studentesse non potranno uscire dagli edifici scolastici prima dello scioglimento dell'assemblea;



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

- delle assemblee di Istituto e di classe dovranno essere redatti appositi verbali da consegnare alle Docenti Funzioni Strumentali Longhitano e Pinzone per la sede di Bronte e Gennaro per la sede di Adrano ai fini della relazione finale al Dirigente scolastico;
- i Collaboratori scolastici, durante lo svolgimento dell'assemblea, effettueranno l'ordinaria attività di vigilanza nelle aree ad essi assegnate, comprese le pertinenze dei locali in cui si svolge l'assemblea.

Nel rammentare che le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti e pertanto contribuiscono alla crescita della loro coscienza civica, si confida nel consueto senso di responsabilità e di collaborazione per il regolare e proficuo svolgimento dei lavori.

Le superiori disposizioni sono dettate da principi fondamentali sull'obbligo di vigilanza del personale Docente, che di seguito si richiamano invitando tutti ad un'attenta lettura:

durante le assemblee degli studenti (di classe e d'istituto) – essendo sospese le lezioni – i Docenti non hanno obblighi didattici, né obblighi di recupero. Hanno, invece, obblighi di vigilanza sullo svolgimento dell'assemblea secondo le disposizioni organizzative impartite dal Dirigente scolastico.

Infatti l'art. 2048 del C.C. stabilisce che: «*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*».

Nel caso specifico delle assemblee, in cui gli studenti sono riuniti in un locale diverso dalle aule ordinarie, l'obbligo di rispondere incombe alla scuola nel suo insieme, quindi, in primo luogo al suo rappresentante legale, che è il Dirigente, che non ha l'onere di provvedere da solo alla vigilanza, ma ha quello di organizzarla utilizzando le risorse a sua disposizione ed in primo luogo gli insegnanti, per i quali l'obbligo di vigilanza è previsto “strutturalmente” dal Codice civile.

Il Dirigente e solo lui risponde della ragionevolezza e della idoneità delle disposizioni organizzative impartite, mentre dell'adempimento di quanto previsto rispondono coloro che ne sono stati espressamente incaricati: docenti e collaboratori scolastici.

È del tutto ovvio che il piano di vigilanza non dovrà comportare, di norma, aggravio rispetto al normale orario di servizio previsto per ciascuno dei docenti in quella giornata.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "BENEDETTO RADICE"

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

È principio pacifico in giurisprudenza che l'obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato esclusivamente al periodo di svolgimento delle lezioni; pertanto, il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ricreazione, gite scolastiche, viaggi di istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3074 del 30-03-1999, ha così circostanziato gli ambiti di responsabilità: *«L'istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico ...».*

Non prendere in considerazione questo principio significherebbe affermare implicitamente che esiste un tempo, quello delle assemblee, in cui gli alunni all'interno della scuola possono fare quello che vogliono, senza che il personale in servizio vigili.

Sulla vigilanza durante le assemblee di istituto è intervenuto l'USR del Veneto con la nota 2561 del 27 aprile 2007 con la quale viene precisato che la disciplina sulle assemblee studentesche deve essere coordinata con quella relativa all'obbligo di vigilanza gravante sul personale docente, che trova il suo fondamento nell'art. 2048 del Codice civile e nell'art. 29, c. 5, del CCNL/Scuola del 2007.

Infatti, l'obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato, esclusivamente, al periodo di svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli alunni si trovano all'interno dei locali scolastici.

Pertanto è stato ritenuto operante a tutti gli effetti l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti che sono in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee si svolgono in orario scolastico valutabile a pieno titolo ai fini della quantità minima delle giornate di lezione che la scuola ha l'obbligo di erogare. Per tali ragioni, la nota min. prot. 4733 del 26-11-2003 impone l'obbligo di verificare la presenza dei docenti e degli alunni.

A sconfessare ciò, non varrebbe il richiamo al principio che la legge attribuisce ai docenti solo un diritto di assistere e non un obbligo (art.13 co. 8 D.Lgs. n 297/94 che prevede che all'assemblea possono assistere i Docenti che lo desiderino), in quanto questo diritto è riferito ai docenti in generale, ma nulla esclude che, per gli insegnati che sono in servizio in quel giorno e in quelle ore, sussista anche un obbligo.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Ancor minor rilievo ha il richiamo al diritto degli alunni di riunirsi liberamente. Infatti, la vigilanza non impedisce il legittimo e libero esercizio di tale diritto, che non verrebbe per nulla coartato dalla semplice presenza del personale di vigilanza, che si limiterebbe ad intervenire nei casi previsti dalla legge.

Anzi, il riconoscimento della facoltà dei docenti ad assistere, dimostra che la loro presenza non intralcia il normale e libero esercizio dello stesso diritto.

Nello stesso senso della richiamata nota dell'USR del Veneto si è espresso il parere prot. 12 tit. C17 del 02-01-2008 dell'USR dell'Abruzzo.

Alla luce di quanto sopra esposto, si precisa quanto segue:

1. In caso di assemblee studentesche (di classe o d'istituto) si ritiene operante a tutti gli effetti l'obbligo di vigilanza a carico dei Docenti in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee si svolgono in orario scolastico.
2. Qualora le ore del Docente coincidano con lo svolgimento dell'assemblea (di classe o d'istituto) questi è tenuto all'obbligo di vigilanza nel corso della medesima.
3. La vigilanza da parte dei Docenti non impedisce il legittimo (assemblee autorizzate) esercizio di tale diritto che comunque non verrebbe coartato dalla semplice presenza del personale di vigilanza che si limiterebbe ad intervenire nei casi previsti dalla normativa.
4. E' inequivocabile quanto sancito dall'art. 2048 C.C. che pone in capo ai Docenti una responsabilità per fatti illeciti commessi dai discenti a loro affidati durante l'orario di servizio.
5. Per assemblee svolte al di fuori dei locali, sussiste l'obbligo di vigilanza nonché di accompagnamento degli studenti nei locali in cui si svolgerà l'assemblea in quanto trattasi di regolare attività didattica, come precisato dal MIUR con Nota del 26-11-2003, al pari delle Visite guidate/Viaggi di istruzione per le quali sussiste l'obbligo di vigilanza in virtù del sopra richiamato art. 2048 del C.C.
6. In caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell'assemblea e che possono pregiudicare la sicurezza degli allievi, i Docenti sono tenuti a segnalare alla Scrivente o ai suoi Collaboratori, nonché intervenire tempestivamente per la immediata sospensione dell'assemblea stessa. In questo caso, l'assemblea avrebbe termine in anticipo e gli studenti tornerebbero nelle loro aule, per riprendere le attività con i docenti in orario di servizio, che devono quindi essere presenti a scuola.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “BENEDETTO RADICE”

BRONTE – ISTITUTO TECNICO

Settore Economico: AFM – SIA – RIM Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT

Corso serale: AFM - CAT

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane

Corso serale: Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

7. Riguardo al personale Collaboratore ATA la normativa vigente prevede uno specifico “obbligo di vigilanza” nei confronti degli studenti limitatamente agli ambiti di pertinenza assegnati dal piano attività e in assenza, seppure temporanea/accidentale del docente.

8. In sintesi si richiama l'attenzione sugli obblighi sanciti dal T.U. 81/2008 e successive integrazioni nella parte che prevede l'eliminazione delle fonti di pericolo eventualmente presenti anche nei locali approntati per le assemblee studentesche e uscite didattiche.

Tutto il personale Docente e ATA è tenuto a rispettare le presenti disposizioni.



LA DIRIGENTE
Maria Pia Calanna

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993